



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 28 del Consiglio Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** mese di **luglio** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

CUNACCIA BARBARA	SINDACA	Presente
ANDREIS ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
BASILE FULVIA	CONSIGLIERE	Presente
BASSO MARUSCA	CONSIGLIERE	Presente
BEZZI FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
CITRONI FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
DALLAVO MAURO	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI SELENE	CONSIGLIERE	Presente
MOLIGNONI MARIA PIA	CONSIGLIERE	Presente
PENASA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
REDOLFI WALTER	CONSIGLIERE	Presente
SCHWARZ CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Basso Marusca, Redolfi Walter.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito delle necessità manifestate dal territorio e dalle Amministrazioni comunali facenti parte della Comunità della Valle di Sole di valutare la fattibilità di un sistema di videosorveglianza di valle finalizzato all'ordine e sicurezza pubblica, a prevenire atti vandalici, furti ed azioni illecite e ad aumentare il livello di sicurezza della popolazione, la Comunità della Valle di Sole si è fatta promotrice del perfezionamento delle procedure connesse.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 137 di data 15.11.2019, integrata e rettificata con successiva deliberazione n. 155 di data 17.12.2019, la Comunità della Valle di Sole ha approvato in linea tecnico-economica il progetto esecutivo del "Sistema di videosorveglianza del territorio della Comunità della Valle di Sole".

Con deliberazione n. 21 di data 22.07.2021 il Consiglio comunale di Malé ha deliberato l'approvazione dello schema di convenzione per l'installazione e la gestione di un impianto di videosorveglianza sovracomunale e relativi allegati, autorizzando il Sindaco alla relativa sottoscrizione.

In data 6 ottobre 2021 (Rep. 648/PR del 06 ottobre 2021 della Comunità della Valle di Sole) è stata sottoscritta la convenzione per la gestione del sistema di videosorveglianza di Valle con tutti i Comuni e con la Comunità della Valle di Sole ed il Comune di Dimaro Folgarida è stato individuato come ente capofila nella gestione del sistema, con mandato di sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria per la messa in funzione e il suo mantenimento in perfetta efficienza.

Il Comune di Malé è inoltre titolare di un sistema di videosorveglianza comunale.

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", rappresenta la normativa di riferimento, direttamente applicabile anche nel nostro ordinamento, in materia di trattamento dei dati personali.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

L'articolo 22, comma 4 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 prevede che "A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto".

Con provvedimento in materia di videosorveglianza di data 29 aprile 2004 il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato le disposizioni e individuato le misure necessarie ed opportune per il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, prescrivendo ai soggetti che svolgono tale tipologia di attività l'adozione di un apposito "atto di documentazione delle scelte".

Con provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 di data 29 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno, alla luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in materia di sicurezza urbana e delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore, sostituire il proprio precedente provvedimento di data 29 aprile 2004, individuando ulteriori garanzie e tutele e prescrivendo l'adozione di ulteriori misure finalizzate a garantire il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Nel novembre 2010 A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno emanato le "Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010", precisando che le stesse sono dirette a "fornire chiarimenti e strumenti di lavoro per una corretta applicazione, per quanto di competenza dei Comuni, circa l'utilizzo della videosorveglianza, anche ai fini di sicurezza urbana".

Nelle suddette linee guida, A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno tra l'altro osservato che deve ritenersi "non solo auspicabile ma necessaria l'adozione di un regolamento, a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell'Ente Locale, quale massimo strumento di legittimazione e condivisione, per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive" e quale "forma di grande trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive".

A questo punto è, quindi, necessario, in considerazione delle indicazioni fornite dalle "Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010" e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali, Europea Data Protection Board – Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video (adottate il 29 gennaio 2020);
- conformità allo schema di regolamento proposto da A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali, aggiornato con le nuove disposizioni del predetto Regolamento europeo, così come predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini – Servizio privacy (RPD), salvi i necessari adattamenti dello stesso alla realtà amministrativa del Comune di Malé;
- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali.

Il Regolamento, in conformità alle prescrizioni dettate in materia dal Regolamento europeo e dal Garante per la protezione dei dati personali, disciplina, in particolare, i seguenti aspetti dell'attività di videosorveglianza:

- finalità dell'attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;

- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;
- criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate;
- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo UE 2016/679
- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

- l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";
- l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che "per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza", il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come "l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice";
- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che "i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati".

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento la Giunta comunale adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Visto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

Visto lo schema modello di regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza predisposto dal Consorzio dei Comuni Trentini, che si propone in approvazione.

Accertata la competenza dell’organo consiliare a deliberare in ordine all’adozione dei regolamenti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lett. a) del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 15 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di approvare il Regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Malé, composto da n. 18 articoli, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di stabilire che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare – programma per

l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi, nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.
4. Di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.
6. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data, 21/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione consiliare del 29/07/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **30/07/2025** al giorno **09/08/2025**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 10/08/2025

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malé, 30/07/2025

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti